



Filippo Brufani
NOTAIO

Repertorio n. 31859

Raccolta n. 19559

**ATTO DI ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ALLE PRESCRIZIONI DEL RUNTS DISPOSTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL MEDESIMO REGISTRO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre,
il giorno ventisei
del mese di aprile

26 aprile 2023

In **Perugia**, nel mio studio in **Via Martiri dei Lager n. 78**

Avanti a me **Filippo Brufani**, notaio in Perugia, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Perugia,

è presente:

SEVERINI MARIA TERESA, nata a Perugia (PG) il 28 luglio 1954, residente in Perugia (PG), strada del Brozzo n.9, codice fiscale SVR MTR 54L68 G478P, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Riconosciuta di Promozione Sociale:

"PERUGIA 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento", con sede in Perugia (PG), via Oberdan n.50, iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 105/19 - Parte Prima e n. 105/19 Parte Analitica e nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria alla Sezione B), foglio 455, numero d'ordine 455, giusta Determinazione Dirigenziale n. 844 del 29 gennaio 2021, codice fiscale 94159860546.

Detta comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo,**

premette:

A) con atto a mio rogito in data 13 gennaio 2021, rep.n.30025, registrato a Perugia il 20 gennaio 2021 al n.1451 Serie 1T, è stata verbalizzata l'assemblea straordinaria della associazione riconosciuta denominata **"PERUGIA 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento"**, con sede in Perugia (PG), allora presso l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia in via Podiani n.11 (Palazzo della Penna), codice fiscale 94159860546, associazione costituita con atto a mio rogito in data 7 marzo 2016, rep. n. 26371, registrato a Perugia il 18 marzo 2016 al n. 6153, modificata con atto a mio rogito in data 22 dicembre 2018, rep. n. 28512, registrato a Perugia il 14 gennaio 2019 al n. 1061, iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 105/19 - Parte Prima e n. 105/19 Parte Analitica (di seguito **"Associazione"**), che ha deliberato di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, adeguato alla normativa del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alla legge 7 dicembre 2000 n.383, al fine del riconoscimento della natura di Associazione di Promozione Sociale dell'Associazione, e di dare mandato al Consiglio Direttivo di curare le pratiche e formalità relative all'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n.383/2000 e per l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (prevedendo che a far luogo dall'iscrizione nel Registro Unico

**Registrato a Perugia
in data 27/04/2023
al numero 9056
serie 1T**

degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo A.P.S.);

B) nell'atto 13 gennaio 2021 sopra menzionato è stato dato mandato al Presidente pro tempore dell'Associazione per apportare al nuovo statuto adottato tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'adeguamento dello statuto stesso a norme di legge, comprese, quindi, quelle finalizzate a dare piena conformità (allo statuto stesso) alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 in materia di Enti del Terzo Settore;

C) a seguito del predetto atto, con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 29 gennaio 2021, l'Associazione è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria alla Sezione B), foglio 455, numero d'ordine 455;

D) con comunicazione del 13 aprile 2023 il RUNTS, ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore sopra richiamato e dell'art. 31 del Decreto Ministeriale di attuazione (D.M. n.106 del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), al fine di perfezionare il procedimento (attivato d'ufficio) di iscrizione della Associazione - già iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria nella sezione B (*prima fase della trasmissione dei Registri esistenti* Associazioni di Promozione Sociale) - nel neo istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha segnalato **"la mancata conformità alla normativa dei seguenti aspetti dello statuto:**

- *Le iniziative e le attività previste dall'art. 3 dello Statuto non appaiono "immediatamente riconducibili" a quelle previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27.12.2018;*
- *In relazione alle delibere assembleari, il primo comma dell'art. 18 dello Statuto rinvia all'art. 21 c.c.. Ne consegue, quindi, che le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione, "qualunque sia il numero dei soci intervenuti". Il secondo comma dell'art. 18 dello Statuto deroga espressamente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 c.c. prevedendo che l'eventuale modifica dell'atto costitutivo possa essere deliberata dall'Assemblea, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei presenti, quindi, con i medesimi quorum previsti dal primo comma dell'art. 21 c.c., richiamato dal primo comma dell'art. 18 dello Statuto per le altre deliberazioni dell'assemblea ordinaria assunte in prima convocazione. La predetta clausola statutaria (art. 18, Il comma) non assicura, quindi, per la deliberazione delle modifiche statutarie che dovessero essere assunte in prima convocazione, una "procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario", come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella già citata Circolare ministeriale n. 20/2018 e nella Nota*

ministeriale n. 6214 del 2020;

- *Sebbene l'art. 15 dello Statuto preveda, tra i poteri dell'Assemblea, quello di nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il secondo comma dell'art. 9 dello Statuto stabilisce che ciascuna delle cinque associazioni rionali della città (espressamente elencate) "designa un proprio rappresentante nel Consiglio, che ne costituisce membro di diritto". Anche considerando che lo Statuto non chiarisce il ruolo che le predette cinque associazioni rionali assumono all'interno dell'Associazione Perugia 1416 APS, la sopra riportata clausola statutaria non appare coerente con il primo comma dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore e tale da non poter essere ricondotta – stante l'attuale formulazione letterale – ad alcuna delle deroghe previste dal predetto art. 26 del Codice del Terzo Settore;*
- *Pertanto – sempre considerando che non è dato comprendere dallo Statuto il ruolo esercitato dalle cinque associazioni rionali cittadine all'interno dell'Associazione Perugia 1416 APS - nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo sia composto da meno di 11 membri (ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 9 dello Statuto), il secondo comma dell'art. 9 dello Statuto, come attualmente formulato, non sembra concordare con il secondo comma dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a mente del quale "la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati".*

Quanto sopra premesso, affinché costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, nella indicata qualifica ed all'esito di confronto all'interno del Consiglio Direttivo che dichiara già espletato, in adempimento di quanto richiesto dal RUNTS con la comunicazione del 13 aprile 2023 ed in conformità ed in esecuzione del mandato conferitole, quale Presidente del Consiglio Direttivo pro-tempore, nell'atto 13 gennaio 2021 a mio rogito, rep.n.30025,

dichiara

di voler apportare allo statuto dell'Associazione approvato con detto mio atto 13 gennaio 2021, rep.n. 30025, come apporta, le seguenti modifiche:

1. a seguito della **prima osservazione** di cui al punto 1. della comunicazione del RUNTS in data 13 aprile 2023 **viene modificato l'art. 3 dello statuto** che assume il seguente letterale tenore, con la precisazione che la parte oggetto di integrazione è evidenziata in grassetto e sottolineata:

"Art.3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge in via esclusiva, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale ed artistica della comunità della Città di Perugia mediante l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio storico cittadino, anche con riferimento alle aggregazioni rionali della Città, e la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale (**Art.5, 1° comma, lettere f), i) e k)**). In particolare l'Associazione promuove ed organizza

con il Comune di Perugia, quale promotore, l'evento denominato "Perugia 1416" per il quale detiene il dominio internet e che potrà comprendere al suo interno manifestazioni culturali e artistiche, museali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche e di animazione. L'utilizzo del marchio, registrato dall'Associazione in data 8/4/2016 presso la Camera di Commercio di Perugia, Progr 1428, Cod.Reg.RICE, deposito marchio 302016000036434, sarà consentito anche al Comune di Perugia in considerazione della fattiva partecipazione alla sua realizzazione grafica.

L'associazione inoltre promuove ed organizza eventi, convegni, dibattiti, stages, incontri, conferenze, seminari e cicli di lezioni, percorsi di formazione, scambi culturali, concorsi e premi, ove il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno anche in concorso e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati (**Art.5, 1° comma, lettera i)**). L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà anche svolgere attività editoriale, cartacea e/o digitale-telematica, storica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione anche di periodici e anche attraverso la creazione e promozione di sito web, diffusione di bollettini di informazione, newsletter, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse e con ogni altro mezzo di diffusione consentito dalla legge rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati (**Art.5, 1° comma, lettera i)**). Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà incaricare e/o avvalersi di artisti, docenti, professionisti, conferenzieri, esperti e di ogni altra figura specializzata esterna ad essa. Inoltre l'Associazione può proporre, sia come partner che come capofila, progetti di interesse culturale nell'ambito di bandi regionali, nazionali ed europei, e promuovere campagne di crowdfunding per propri progetti o per progetti di carattere socio-culturale e di tutela del patrimonio storico culturale, nel rispetto dell'art. 7 D.Lgs.117/2017.

L'Associazione potrà provvedere alla gestione e o acquisizione di spazi propri o di terzi al fine di organizzare e promuovere le proprie attività sociali.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sociali d'interesse generale e solo se direttamente connesse al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.";

2. a seguito delle **seconda osservazione** di cui al punto 1. della comunicazione del RUNTS in data 13 aprile 2023 **viene modificato l'art. 18 dello statuto** che assume il seguente letterale tenore, con la precisazione che le parti oggetto di integrazione sono evidenziate in grassetto e sottolineate:

"Art.18 - QUORUM

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dal 2° comma del predetto articolo ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto deve essere deliberata, in prima convocazione, **con la presenza di almeno tre quarti** degli associati aventi diritto di intervento a termini del precedente art.16 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di intervento a termini del precedente art.16 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. a seguito delle **ultime due osservazioni** di cui al punto 1. della comunicazione del RUNTS in data 13 aprile 2023

dato atto

che con verbale a mio rogito in data 22 dicembre 2018, repertorio n. 28512, registrato a Perugia il 14 gennaio 2019 al n. 1061 serie 1T, a seguito del quale l'Associazione ha acquisito la personalità giuridica, sono state apportate allo statuto modifiche *"funzionali alla formalizzazione definitiva del coinvolgimento nell'Associazione delle cinque aggregazioni rionali storiche della Città"*, con l'inserimento nell'art.3 (confermato anche nella attuale formulazione) del riferimento **"alle aggregazioni rionali della Città"**,

tenuto conto

che il 5° comma dell'art.26 prevede che "La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'art.4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.",

viene modificato **l'art. 9 dello statuto** che assume il seguente letterale tenore, con la precisazione che le parti oggetto di integrazione sono evidenziate in grassetto e sottolineate:

"Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di **undici** ad un massimo di dodici membri, espressione dei Rioni e della società economica e culturale della Città, con durata in carica per 3 (tre) anni.

Ai sensi dell'art.26, 5° comma, del D.Lgs.117/2017, a ciascuna delle cinque associazioni rionali della Città (Porta Eburnea, Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna e Porta Sole), **costituenti enti senza scopo di lucro, è attribuita la nomina di un amministratore. Al detto fine ciascuna di esse designa** un proprio rappresentante in seno al Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo\ devono essere associati e/o persone fisiche designate da enti associati. E' auspicabile la presenza tra i Consiglieri di almeno due rappresentanti di Istituzioni accademiche della città di Perugia socie dell'Associazione.

Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Perugia nominato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, chiedendone la conferma alla prima assemblea annuale. Sarà nominato Consigliere, per cooptazione, il primo non eletto; in caso di dimissioni di consigliere designato da una delle associazioni rionali della Città sarà cooptato soggetto designato dallo stesso rione che aveva designato il dimissionario. L'incarico di consigliere è gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate."

* * *

Il nuovo testo dello statuto associativo, coordinato con le modifiche apportate, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ed imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione.

La comparente **mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato**, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale **ho dato lettura alla comparente** che lo riconosce conforme al vero e lo approva.

Consta di tre fogli, scritti in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte di mio pugno per undici pagine e fin qui della dodicesima e viene sottoscritto alle ore 17,20 (diciassette virgola venti).

F.to Maria Teresa Severini

F.to Filippo Brufani I.S

ALLEGATO A
all'atto rep. n. 31859
racc. n. 19559

STATUTO

I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA FINALITA'

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Riconosciuta di Promozione Sociale denominata: **"PERUGIA 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore"; a far luogo dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo A.P.S. che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le associazioni di promozione sociale ovvero il "Terzo Settore".

Fino all'iscrizione nel suddetto registro, l'Associazione sarà iscritta nel registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 7 della L. 383/2000.

Art.2 - SEDE E DURATA

La Associazione ha sede in Comune di Perugia e ha durata fino al 31 dicembre 2066.

Art.3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge in via esclusiva, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale ed artistica della comunità della Città di Perugia mediante l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio storico cittadino, anche con riferimento alle aggregazioni rionali della Città, e la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale (Art.5, 1° comma, lettere f), i) e k)). In particolare l'Associazione promuove ed organizza con il Comune di Perugia, quale promotore, l'evento denominato "Perugia 1416" per il quale detiene il dominio internet e che potrà comprendere al suo interno manifestazioni culturali e artistiche, museali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche e di animazione. L'utilizzo del marchio, registrato dall'Associazione in data 8/4/2016 presso la Camera di Commercio di Perugia, Progr 1428, Cod.Reg.RICE, deposito marchio 302016000036434, sarà consentito anche al Comune di Perugia in considerazione della fattiva partecipazione alla sua realizzazione grafica.

L'associazione inoltre promuove ed organizza eventi, convegni, dibattiti, stages, incontri, conferenze, seminari e cicli di lezioni,

percorsi di formazione, scambi culturali, concorsi e premi, ove il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno anche in concorso e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati (Art.5, 1° comma, lettera i)). L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, potrà anche svolgere attività editoriale, cartacea e/o digitale-telematica, storica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione anche di periodici e anche attraverso la creazione e promozione di sito web, diffusione di bollettini di informazione, newsletter, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse e con ogni altro mezzo di diffusione consentito dalla legge rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati (Art.5, 1° comma, lettera i)). Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà incaricare e/o avvalersi di artisti, docenti, professionisti, conferenzieri, esperti e di ogni altra figura specializzata esterna ad essa. Inoltre l'Associazione può proporre, sia come partner che come capofila, progetti di interesse culturale nell'ambito di bandi regionali, nazionali ed europei, e promuovere campagne di crowdfunding per propri progetti o per progetti di carattere socio-culturale e di tutela del patrimonio storico culturale, nel rispetto dell'art. 7 D.Lgs.117/2017.

L'Associazione potrà provvedere alla gestione e o acquisizione di spazi propri o di terzi al fine di organizzare e promuovere le proprie attività sociali.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sociali d'interesse generale e solo se direttamente connesse al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

II - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il Fondo Patrimoniale ai fini del riconoscimento della Personalità Giuridica da parte della Regione Umbria è pari ad euro 15.000 (quindicimila).

Le entrate dell'Associazione, che costituiscono il Fondo di Gestione, sono costituite:

- a) dalle quote associative ed altri eventuali versamenti da parte degli associati;

- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) dagli introiti derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicità, utilizzo di immagine, marchi, altri segni distintivi;
- d) da contributi pubblici e privati, e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) da proventi di eventuali attività economiche gestite in via secondaria e strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.2 e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il termine di chiusura dell'esercizio dovrà essere redatto il bilancio preventivo per l'anno successivo e dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.

Entro il mese di aprile di ogni anno dovrà essere redatto il bilancio consuntivo e dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione. Gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di missione.

I bilanci dovranno essere depositati almeno 15 giorni prima della data della relativa Assemblea di approvazione perché i soci possano prenderne preventiva visione.

In ogni caso, la consistenza del bilancio preventivo non costituisce parametro vincolante e inderogabile.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

III - ASSOCIATI

Art.6 - REQUISITI PER L'ASSOCIAZIONE

Nel rispetto dei limiti previsti dall'art.35, 1° comma, D.Lgs. 117/2017, possono essere associati tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnano per consentirne la realizzazione.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, il quale, se non appositamente convocato, si esprime in occasione della prima successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato, come pure le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili; il contributo associativo non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al minimo stabilito dall'art.35, primo comma, D.Lgs. 117/2017 – sette persone fisiche o tre APS- esso deve essere reintegrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un altro settore di esso.

Art.7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati:

- hanno l'obbligo di:

(i) concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi associativi;

(ii) versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;

(iii) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;

- hanno il diritto di:

(i) intervenire e esprimere il voto in assemblea, purché in regola con versamento della quota associativa annuale;

(ii) essere eletti alle cariche associative;

(iii) partecipare alle iniziative ed alle attività gestite dalla Associazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative d'interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera prestata dai propri Associati in forma volontaria, occasionale, libera e gratuita; gli Associati, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi Associativi hanno titolo ad utilizzare le strutture e i mezzi di cui l'Associazione dispone.

Gli associati volontari che prestano l'attività in favore dell'Associazione non possono essere retribuiti nemmeno dai beneficiari ed hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

Non sono volontari i soci che occasionalmente coadiuvano gli organi

sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare agli associati soci volontari contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs n.117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decesso, morosità o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati per gravi motivi (a titolo esemplificativo: compimento di attività pregiudizievoli alla Associazione e incompatibili con i suoi scopi; violazioni gravi delle norme statutarie e/o regolamentari).

Gli effetti della morosità saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art.24 del Codice Civile. In ogni caso il socio decade per morosità al mancato rinnovo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

IV- AMMINISTRAZIONE

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di undici ad un massimo di dodici membri, espressione dei Rioni e della società economica e culturale della Città, con durata in carica per 3 (tre) anni.

Ai sensi dell'art.26, 5° comma, del D.Lgs.117/2017, a ciascuna delle cinque associazioni rionali della Città (Porta Eburnea, Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna e Porta Sole), costituenti enti senza scopo di lucro, è attribuita la nomina di un amministratore. Al detto fine ciascuna di esse designa un proprio rappresentante in seno al Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati e/o persone fisiche designate da enti associati. E' auspicabile la presenza tra i Consiglieri di almeno due rappresentanti di Istituzioni accademiche della città di Perugia socie dell'Associazione.

Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Perugia nominato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, chiedendone la conferma alla prima assemblea annuale. Sarà nominato Consigliere, per cooptazione, il primo non eletto; in caso di dimissioni di consigliere

designato da una delle associazioni regionali della Città sarà cooptato soggetto designato dallo stesso rione che aveva designato il dimissionario. L'incarico di consigliere è gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate.

Art.10 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Art.11 - MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto, procede pure alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione all'assemblea; alla individuazione di collaboratori e/o dipendenti determinandone la retribuzione; alla determinazione delle quote associative annuali; all'affidamento della direzione artistica.

Art.13 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

E' fatto divieto ai Consiglieri di assumere compiti di amministrazione in associazioni aventi come scopo quello di altre rievocazioni storiche, salvo Associazioni regionali o nazionali che le riuniscano e di cui faccia parte Perugia1416.

La carica degli Amministratori è gratuita, salvo il rimborso spese sostenute e documentate.

V - ASSEMBLEA

Art.14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e alternativamente mediante pubblicazione sul sito web, comunicazione a mezzo posta elettronica, affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea degli Associati può altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a

norma dell'art.20 del Codice Civile.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Perugia. In casi di emergenza conclamata sarà valida l'Assemblea tenuta in video-conferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art.15 - POTERI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art.16 - FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente ammessi e che siano in regola con il pagamento delle quote; ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati; ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

La delega non può essere conferita a componenti il Consiglio Direttivo.

Art.17 - PRESIDENZA ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.18 - QUORUM

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dal 2° comma del predetto articolo ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto deve essere deliberata, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di intervento a termini del precedente art.16 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di intervento a termini del precedente art.16 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

VI – CONTROLLO E REVISIONE - LIBRI - PROBIVIRI

Art.19 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea degli associati, nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo può essere nominato anche qualora la legge non lo imponga ma l'Assemblea lo ritenga opportuno; in tal caso i componenti del predetto organo possono essere scelti anche tra categorie di soggetti differenti da quelle di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Si applica in ogni caso l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 32 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esercita le funzioni di controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art.20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'Associazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio consuntivo annuale.

Art.21 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

Art.22 - PROBIVIRI

L'Assemblea elegge tra gli associati, contestualmente alle altre cariche, il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, che dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il potere, con decisione scritta e motivata, di irrogare agli associati le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della sospensione.

VII - REGOLAMENTI E SCIoglIMENTO

Art.23 - SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo è deliberato dall'Assemblea; lo scioglimento avviene in caso di esaurimento delle attività, sopravvenuta impossibilità a conseguirle, venuta meno della pluralità degli associati, perdita del patrimonio, prolungata inattività.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe di promozione sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art.9 D.Lgs. 117/2017).

Art.24 - REGOLAMENTI

L'Associazione può dotarsi di Regolamenti che disciplinino più in dettaglio la vita associativa.

I Regolamenti sono adottati (ed eventualmente modificati) con delibera dell'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di modifica dello Statuto dell'Associazione il mero adeguamento dei Regolamenti al nuovo Statuto può essere delegato dall'Assemblea al Consiglio Direttivo.

Art.25 - NORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in particolare al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to Maria Teresa Severini

F.to Filippo Brufani I.S.

[illegible]